

Sopprimerlo.

- *1. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

ART. 1. (*Gestione dei rifiuti radioattivi*).

– 1. Con decreto avente natura non regolamentare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure e le modalità per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle attività produttive e della salute. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo è altresì adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Decorso centottanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto senza il raggiungimento dell'intesa, il decreto può essere comunque emanato.

3. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere di norma il trasferimento dei rifiuti radioattivi presso un unico deposito nazionale, previo trattamento in condizioni di sicurezza, nonché

la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, che il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale, sia effettuato presso altre strutture;

b) attribuire ad una apposita Commissione di alta consulenza tecnico scientifica istituita ai sensi del comma 4, la responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e della salute e in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e della salute e con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

e) adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del

deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

f) stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso;

g) prevedere che la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito sia dello Stato; prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;

h) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

i) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

l) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

m) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, di elementi di combustibile irraggiato e di materie nucleari da parte dei detentori e produttori e relative sanzioni;

n) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme

contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Ai fini di cui al presente articolo, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di alta consulenza tecnico scientifica, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, composta da undici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e due dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera b), in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003, e di 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si

provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 16. Boccia, Luongo, Molinari, Potenza, Realacci, Adduce.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

ART. 1. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui due indicati dalle regioni, uno dall'ENEA e uno dall'APAT, con il compito di condurre a termine, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, nonché le misure idonee per lo stoccaggio temporaneo in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi di III categoria, tenendo conto delle normative europee.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.

3. Il Governo sulla base dello studio di cui al comma 1, esperite le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possibile sito, entro i successivi novanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i siti e le azioni di cui al comma 1.

1. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Nesi, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Sopprimere il comma 1.

***1. 68.** Vendola.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole: La sistemazione con le seguenti: Il deposito.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuata con la seguente: effettuato.

1. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1 sostituire le parole: La sistemazione con le seguenti: Lo stoccaggio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuata con la seguente: effettuato.

1. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire la parola: sistemazione con la seguente: messa.

***1. 5.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire la parola: sistemazione con la seguente: messa.

***1. 69.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: in sicurezza.

1. 70. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la parola: radioattivi.

1. 71. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , come definiti fino alle seguenti 17 marzo 1995, n. 230.

1. 72. Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: come definiti fino a: n. 230 del 1995 con le seguenti: derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

1. 54. Realacci, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 4, comma 3, del con la seguente: dal.

1. 73. Vendola.

Al comma 1 sopprimere le parole: , comma 3,

1. 74. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari.

1. 75. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei materiali nucleari.

1. 76. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la parola: ivi.

1. 77. Vendola.

Al comma 1, sostituire la parola: rinvenienti con la seguente: provenienti.

1. 78. Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: rinvenienti aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 79. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e.

1. 80. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e degli impianti di ricerca.

1. 81. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di fabbricazione del combustibile.

1. 82. Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nella garanzia assoluta.

1. 83. Vendola.

Al comma 1 sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: in ottemperanza.

1. 84. Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: delle condizioni di aggiungere la seguente: massima.

1. 85. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: di sicurezza e.

1. 86. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di protezione della salute umana.

1. 87. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'ambiente.

1. 88. Vendola.

Al comma 1, sopprimere la parola: citato.

1. 89. Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: n. 230 del 1995.

1. 90. Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: , in maniera tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,

1. 55. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Vigni, Bandoli, Piglionica, Adduce.

Al comma 1 dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: , previa intesa con la regione interessata e il parere del comune interessato,

1. 56. Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole da: presso il Deposito nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: mediante una gestione centralizzata composta da uno o più Depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area è individuata, in sito non geologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-bis.

1-bis. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate,

entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-ter, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire. Il Commissario verifica, anche, la possibilità di un accordo internazionale tra Stati con cumuli di residui irradiati molto limitati per la realizzazione di un comune deposito.

1-ter. La Commissione di cui al comma 1-bis è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente:

ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del gestore del Deposito con le seguenti: del gestore della gestione centralizzata;

alla rubrica, sostituire le parole: Deposito nazionale con le seguenti: Gestione centralizzata;

all'articolo 2:

al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

Ob) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

al comma 1, lettere b), d) e g), sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003.

all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: Nel Deposito nazionale con le seguenti: Nella gestione centralizzata;

al secondo periodo, sostituire le parole: il Deposito nazionale con le seguenti: la gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: al Deposito nazionale con le seguenti: alla gestione centralizzata;

all'articolo 4, comma 1:

sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;

sostituire le parole: del Deposito stesso
con le seguenti: della gestione stessa;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro *con la seguenti:* 150.000 euro.

1. 7. Boccia, Adduce, Luongo, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole da: presso il Deposito nazionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* mediante una gestione centralizzata composta da uno o più Depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessantasei giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-bis.

1-bis. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate, entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-ter, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla ri-

chiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire. Il Commissario verifica, anche, la possibilità di un accordo internazionale tra Stati con cumuli di residui irradiati molto limitati per la realizzazione di un comune deposito.

1-ter. La Commissione di cui al comma 1-bis è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente:

ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del gestore del Deposito *con le seguenti:* del gestore della gestione centralizzata;

alla rubrica, sostituire le parole: Deposito nazionale *con le seguenti:* Gestione centralizzata;

all'articolo 2:

al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

Ob) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

al comma 1, lettere b), d) e g), sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003.

all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: Nel Deposito nazionale *con le seguenti:* Nella gestione centralizzata;

al secondo periodo, sostituire le parole: il Deposito nazionale *con le seguenti:* la gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: al Deposito nazionale *con le seguenti:* alla gestione centralizzata;

all'articolo 4, comma 1:

sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

sostituire le parole: del Deposito stesso *con le seguenti:* della gestione stessa;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro *con le seguenti:* 150.000 euro.

1. 8. Boccia, Adduce.

Al comma 1, sostituire le parole: presso il Deposito nazionale *fino a:* il cui sito è individuato *con le seguenti:* mediante una gestione centralizzata composta da uno o più depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area, è individuata.

1. 27. Boccia, Adduce.

Al comma 1, sostituire le parole da : il Deposito nazionale, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2.

al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

all'articolo 2:

al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel

numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: concessione per la;

Al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole « su proposta del Commissario straordinario » con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2.

Al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario con le seguenti: L'Agenzia di cui all'articolo 2.

All'articolo 5: al comma 1, sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»

Sopprimere il comma 4.

1. 505. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il

confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale

al comma 4 sopprimere il secondo periodo

All'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERRIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico.scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabi-

lite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: concessione per la;

al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri »

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti

per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.;

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Commissario straordinario *con le seguenti:* su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2;

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale *con le seguenti:* dei Depositi.

al comma 2, sostituire le parole « Il Commissario straordinario » con le seguenti: « L'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

all'articolo 5:

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale *con le seguenti:* dei Depositi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

Sopprimere il comma 4.

1. 503. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati

entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

Al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

all'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre

al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: concessione per la;

al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2;

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi

al comma 2, sostituire le parole « Il Commissario straordinario » con le seguenti: « L'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

all'articolo 5: al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sopprimere il comma 4.

1. 504. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da : il Deposito nazionale, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

Al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa *con le seguenti:* Agenzia di cui all'articolo 2 e;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

All'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione *fino a:* vigente *con le seguenti:* Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERRIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: concessione per la;

al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale.

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole :*Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare *con le seguenti:* L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera *b)* del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno

o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: « su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi;

al comma 2, sostituire le parole « Il Commissario straordinario » con le seguenti: « L'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

all'articolo 5:

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.